



#### **SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI**

**(la Stazione Appaltante – prima della sottoscrizione - si riserva di apportare modifiche NON SOSTANZIALI al presente documento, al fine di renderlo coerente con i documenti di gara e con il progetto presentato dall'aggiudicatario)**

**Lotto n. \_\_\_\_\_**

**Oggetto: fornitura ed installazione di \_\_\_\_\_**

**CIG: \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_,

### **TRA**

l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in Pesaro, viale Trieste, 391, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ssa Maria Capalbo, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_-) il \_\_\_\_\_-, residente a \_\_\_\_\_, V. \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

### **E**

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_ rappresentata, in qualità di \_\_\_\_\_, dal Sig. \_\_\_\_\_-, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (carta d'identità n° \_\_\_\_\_ e come risulta dalla procura speciale), in seguito denominata "appaltatore"

### **PREMESSO:**

- che con determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura aperta per \_\_\_\_\_. Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta \_\_\_\_\_ dei lotti n° \_\_\_\_\_ per un importo complessivo netto di € \_\_\_\_\_ (pari ad € \_\_\_\_\_ IVA inclusa);
- che in data \_\_\_\_\_ è stata data comunicazione ai controinteressati;
- che è stato pubblicato l'avviso sugli esiti della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- che l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con garanzia bancaria/assicurativa n° \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (eventuale: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore di obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);
- che l'esecutore ha presentato copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. \_\_\_\_\_-;

- che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l'identità e i poteri dell'esecutore;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. verbale di aggiudicazione;
4. disciplinare di gara e relativi allegati;
5. capitolato speciale, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
6. offerta tecnica dell'esecutore;
7. offerta economica dell'esecutore;
8. cauzione definitiva;
9. polizza assicurativa per responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- elaborati tecnico-economici<sup>1</sup>.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010 (se ed in quanto applicabile) nonché dalle disposizioni delle Linee Guida ANAC e dei DPCM che, in corso di esecuzione dal presente contratto, verranno adottati ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo**

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
2. esecutore, la ditta \_\_\_\_\_;
3. offerta affidataria: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico del procedimento, la Dott.ssa Chiara D'Eusanio;
5. Direttore dell'Esecuzione, il Dott. \_\_\_\_\_ con qualifica di Direttore della UOC \_\_\_\_\_---

L'esecutore individua:

- *nel Dott.* \_\_\_\_\_ il Responsabile tecnico dell'esecuzione della fornitura (art. 5 del capitolato speciale) al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

---

<sup>1</sup> Capitolati, disciplinari, disegni, specifiche, eccetera, ivi compreso il DUVRI e l'elenco prezzi unitari

### **ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti**

#### **Ambito oggettivo**

Oggetto del presente atto:

Lotto n. 1) \_\_\_\_\_

Oppure

Lotto n. 2) \_\_\_\_\_

in conformità agli elaborati tecnico-economici dell'esecutore.

#### **Corrispettivo**

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ + iva, di cui Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'esecutore come di seguito riepilogato:

*(riportare prospetto riepilogativo offerta economica)*

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'esecutore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo della realizzazione degli impianti e dei servizi come previsto dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico e relativi allegati e dall'offerta tecnica dell'esecutore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **Varianti**

Agli esclusivi fini della disciplina delle varianti alla prestazione affidata con il presente atto, apportate in corso di esecuzione, nonché dei poteri discrezionali del direttore dell'esecuzione, il predetto corrispettivo risulta composto dalle seguenti categorie:

- adeguamenti impiantistici: \_\_\_\_\_;
- fornitura: \_\_\_\_\_ IVA esclusa;

Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

### **ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione**

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la nuova Centrale di Sterilizzazione sita presso il Presidio Ospedaliero di Pesaro, in P.le Cinelli, 4.

### **ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni**

(Solo per il lotto n. 1):

A seguito della trasmissione all'aggiudicatario dell'ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura aggiudicata il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda ed il Responsabile della Sicurezza dell'esecutore sottoscriveranno il verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **Consegna attrezzature:**

- l'avvio dell'esecuzione del contratto per quanto attiene, all'installazione ed alla consegna delle attrezzature aggiudicate deve avvenire entro **45 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura.  
L'esecutore si impegna a consegnare, all'atto della sottoscrizione del citato verbale un **"cronoprogramma"** in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto. Il predetto programma deve essere espressamente accettato dal direttore dell'esecuzione.
- l'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga; la richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il direttore dell'esecuzione, entro 15 giorni solari dal suo ricevimento;
- il fornitore dà tempestiva comunicazione al RUP ed al DEC del termine delle attività di realizzazione delle opere impiantistiche e di installazione delle attrezzature aggiudicate;
- entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta comunicazione di ultimazione delle opere impiantistiche e messa in disponibilità delle attrezzature aggiudicate verrà effettuato il collaudo.

#### **ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, spese di trasporto, servizio di manutenzione, ecc.), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie (comprese le opere edili ed impiantistiche) per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l'espletamento della prestazione delle "targhette identificative";

d) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

### **ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà**

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 del capitolato speciale la stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture al momento del superamento del collaudo.

### **ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e gli adempimenti di cui al verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

### **ARTICOLO 9 - Garanzie**

#### **Generalità**

L'esecutore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante e l'esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione del verbale di verifica di conformità positivo secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

#### **Manutenzione in garanzia**

L'esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto, per un periodo di \_\_\_\_ (indicare il periodo ritenuto necessario), a decorrere dalla data di verifica di conformità. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria.

### **Cauzione definitiva**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore ha costituito la cauzione definitiva richiamata in premessa.

La cauzione definitiva è svincolata al termine del periodo di garanzia offerto.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

### **ARTICOLO 10 - Verifica di conformità.**

Si richiama integralmente l'art. 5 del capitolato speciale.

Condotte a termine le operazioni previste dall'art. 5 del capitolato speciale, l'organo di collaudo trasmette al R.U.P. i documenti acquisiti ed il certificato di verifica di conformità emesso.

### **ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo**

L'aggiudicatario dovrà emettere fattura all'esito dell'emissione, da parte del RUP, del certificato di pagamento, previa acquisizione del verbale di verifica di conformità positivo.

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r e/o pec, da parte della stazione appaltante.

### **ARTICOLO 12 - Subappalto**

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:

➤ \_\_\_\_\_.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 13 - Penali**

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste dal CTP e dal CS.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.



É ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 14 - Risoluzione**

Si rinvia a quanto previsto dal CSA.

#### **ARTICOLO 15 - Recesso**

Si rinvia a quanto previsto dal CSA.

#### **ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario**

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

### **ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui al D.Lgs. 159/2011 smi inoltre è soggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

### **ARTICOLO 20 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

### **ARTICOLO 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile

### **ARTICOLO 22- Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 16 pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

\*\*\*\*\*

Per l'Azienda Ospedaliera  
“ \_\_\_\_\_ ”  
Il DIRETTORE GENERALE  
Dr. \_\_\_\_\_

L'esecutore

Il \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di procuratore speciale della società \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Articolo 9 - Garanzie

Articolo 10 – Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 13 - Penali

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 15 – Recesso

Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Pesaro, lì \_\_\_\_\_

L'esecutore

Il \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_